

**Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 2711 del 29 aprile 2009,
Pres. Barbagallo, Rel. Meschino. D.T. – Ministero dell'interno.**

Massima e/o decisione:

Sul ricorso in appello n. 331/2009, proposto dal sign. D. T., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lapo Gramigni, Saura Bardi e Valentina Orvieto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Amerigo Cianti in Roma, Piazza San Salvatore in Lauro, n. 10;

contro

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliata per legge, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

la Questura di Pisa, in persona del Questore pro tempore, non costituitasi;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione I, 19 dicembre 2007, n. 5041;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno del 7 febbraio 2009;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Consigliere di Stato Maurizio Meschino all'udienza del 10 febbraio 2009;

Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e per diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso, n. 2936 del 2007, proposto al TAR della Toscana, il sign. D. T. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto della Questura di Pisa del 28.09.2007 con il quale gli era stato rifiutato il rinnovo, richiesto per "motivi commerciali - lavoro autonomo", del permesso di soggiorno rilasciato dalla medesima Questura l'1.05.2006 "per lavoro subordinato-attesa occupazione".

Nel detto decreto, vista la condanna inflitta al ricorrente, con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Grosseto, divenuta irrevocabile il 28.11.2006, per violazione delle norme sul diritto di autore, si afferma che tale condanna comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e la sua espulsione, ai sensi dell'art. 26, comma 7-bis D.Lgs. 286/98, come modificato dalla legge 189/2002, essendo "indifferente che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno sia fatta per motivi di lavoro autonomo o subordinato".

2. Nel ricorso in primo grado si richiama che il ricorrente, all'atto del suddetto decreto, svolgeva da quasi un anno una regolare attività di lavoro subordinato segnalata e documentata alla Questura con memoria, inviata dal suo difensore il 30.5.2007 in sede di partecipazione al procedimento, nella quale è stata anche proposta, di conseguenza, domanda di rinnovo del permesso di soggiorno a titolo di lavoro subordinato.

3. Il TAR, con la sentenza citata in epigrafe, pronunciata in forma semplificata in sede di esame della domanda cautelare, ha respinto il ricorso condannando il soccombente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500 (millecinquecento) a favore dell'Amministrazione resistente. Nella sentenza si afferma che "l'applicazione della norma predetta", cioè l'art. 26, comma 7-bis, sopra citato, "(che prevede anche l'immediata espulsione) non possa essere elusa richiedendo (per di più in sede di controdeduzioni a seguito di comunicazione di avvio del procedimento) un tipo di permesso di soggiorno diverso da quello per lavoro autonomo (cfr., Tar Lazio, sez. II quater, 8 marzo 2007, n. 2237)."

4. Con l'appello in epigrafe il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado, con domanda cautelare di sospensione della sua efficacia,

affermando la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno a titolo di lavoro subordinato, che erroneamente la sentenza di primo grado non ha riconosciuto giudicando elusivo della normativa il comportamento del ricorrente. 5. All'udienza del 10 febbraio 2009 la causa, vista la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 26 della legge n. 1034 del 1971, introdotti dalla legge n. 205 del 2000, è stata trattenuta per la decisione nel merito con sentenza succintamente motivata risultando manifestamente fondate le censure dedotte nell'appello.

Non si deve infatti applicare al caso in esame l'art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, con il conseguente effetto della automatica preclusione del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ed espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Tale norma riguarda esclusivamente, per ragioni letterali e sistematiche, la fattispecie di "Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo" mentre, con riguardo alla situazione del ricorrente, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo deve ritenersi convertita in domanda di rinnovo per lavoro subordinato con la memoria, e relativa documentazione, indirizzata alla Questura il 30.5.2007.

6. Per quanto considerato l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, il provvedimento impugnato è annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello in epigrafe e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese dei due gradi del giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009, dal Consiglio di Stato, Palazzo Spada, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio.